

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA R.S.A. DI CIRIE' PER LA DURATA DI 5 ANNI. CANONE CONCESSORIO COMPLESSIVO QUINQUENNALE A FAVORE DELL'ASL TO 4 PARI A EURO 1.459.800,00 OLTRE IVA DI LEGGE.
GARA SIMOG N° 7219793 - CIG n° 7651862447**

TRA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLTO4 - con sede legale in Chivasso (TO), Via Po, 11 CF./P.IVA 09736160012 nella persona del Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, Dott. Ugo Pellegrinetti, nato a Castellamonte, il 8/3/1966, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASLTO4, che interviene e stipula in nome e per conto dell' Azienda medesima (di seguito "Ente Appaltante)

E

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L., sede legale in Caresanablot (VC), Via Vercelli, 23/A, P. IVA n° 01645790021, i cui Amministratori Delegati e Legali Rappresentanti, Dott. Stefano Peri, nato a RHO (Mi), il 04/04/1975 e Dott.ssa Graziella Repinto, nata a Monza (MB), il 29/12/1965, entrambi domiciliati presso la sede legale della suddetta Società, intervengono e stipulano in qualità di Legali Rappresentanti della società suddetta (di seguito nominata, per brevità, anche e solo "Appaltatore" / "Concessionario" / "Aggiudicatario")

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n° 1190 del 17/10/2018 è stata indetta gara a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base degli elementi prezzo 20/100, qualità 80/100, per l'affidamento in concessione, per anni cinque, del servizio totale di gestione della RSA di Cirié;

- che con deliberazione del Direttore Generale n° 545 del 21/5/2020, l'ASL TO 4 ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l'effetto, si è determinata l'aggiudicazione definitiva della gara per il

servizio totale di gestione della RSA di Cirié (TO) in favore della Ditta Punto Service Coop. Soc. a r.l., per un importo complessivo calcolato su cinque anni pari a € 1.459.800,00 oltre IVA di legge;

-che ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è stato notificato esito di gara alle Ditte partecipanti;

-che ai sensi degli art. 83 e 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i è stata richiesta certificazione antimafia;

- che qualora le informazioni antimafia, pervenute all'ASL TO 4 successivamente alla stipula del presente contratto, attestino l'esistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, D.Lgs. 159/2011 nei confronti di uno o più soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del medesimo Decreto, o vengano comunque accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, l'ASL TO 4 recederà dal contratto, così come previsto dall'art. 92 del predetto Decreto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto si affida il servizio di gestione totale (compresa la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento) in concessione del complesso immobiliare sito in Cirié (TO), censito al Catasto Fabbricati Comune di Cirié, sita in via Biauone, da destinare a Residenza Sanitaria Assistenziale per n° 60 anziani non autosufficienti, comprendente le attività assistenziali, i servizi alberghieri ed amministrativi.

Tutte le prestazioni oggetto del contratto sono dettagliatamente descritte nel CSA e suoi allegati.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle specifiche indicazioni contenute nel CSA e suoi allegati, tenendo conto di quanto previsto in materia di sicurezza dalle norme vigenti in materia.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non disciplinati dal presente contratto di concessione si fa riferimento al Bando ed al Capitolato Speciale.

Il monitoraggio del rispetto del disciplinare di concessione è attribuito alla S.C. Acquisizione e Gestione logistica beni e servizi relativamente alla procedura di gara fino alla stipula del contratto di concessione; il Responsabile del Distretto territorialmente competente su cui insiste la struttura è responsabile in merito alla direzione dell'esecuzione del contratto nonché alla vigilanza sulla sua corretta esecuzione; tale funzione è svolta in modo in-

tegrato con la Commissione di Vigilanza Aziendale per gli aspetti di valutazione comuni.

La S.C. Tecnico Patrimoniale è responsabile in merito al controllo dell'esecuzione dei lavori di risistemazione e manutenzione, nonché alla vigilanza sulla loro corretta esecuzione.

ART. 2 - DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per il servizio sopra menzionato.

L'aggiudicatario potrà prevedere la messa a disposizione di locali extra standards autorizzativi, in forma continuativa oppure temporanea, per specifiche iniziative allo scopo di favorire progettualità del privato sociale rivolte agli ospiti ed al territorio.

E' auspicata, altresì, la presenza di organizzazioni di volontariato all'interno dei locali autorizzati al funzionamento per il miglioramento della qualità di vita degli ospiti.

Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere espressamente autorizzati dall'ASL.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al Capitolato ed agli atti di gara, l'ASL potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati nello stato in cui si trovano e liberi da eventuali terzi subentrati senza che l'ASL stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

ART. 3. VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI RICHIAMATI NEL CONTRATTO

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le caratteristiche e le modalità della concessione sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara che si intende parte integrante del presente atto, benché non allegato.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, il suddetto capitolato.

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: a) capitolato speciale di gara e suoi allegati; b) l'offerta economica presentata dall'Appaltatore; c) polizza fidejussoria n. 176068318 stipulata presso UNIPOL Assicurazioni a garanzia degli obbli-

ghi assunti con il presente atto per un importo di € 58.392,00 pari al 4% del costo complessivo previsto per il servizio; d) certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INPS e dall'INAIL territorialmente competenti. Si allegano materialmente il DUVRI e il Patto di Integrità che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 4. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA.

DEFINIZIONI

Il presente contratto è regolato:

- a) da quanto previsto nel contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati;
- b) dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile;
- c) dalle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per la Stazione appaltante, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza.

Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali e connesse vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del CSA, all'offerta dell'Appaltatore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto per tutto quanto in quest'ultimo non espressamente previsto.

ART. 5. CANONE

Per l'immobile oggetto di concessione il valore annuale del canone è pari a 291.960 € (Duecentonovantunonovecento sessantamila/00 €), IVA esclusa, da versarsi in rate posticipate con cadenza trimestrale.

ART. 6. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in 5 anni dal 1/9/2020 al 31/8/2025.

Al termine del periodo di concessione, è comunque prevista la proroga tecnica per un periodo di mesi sei, nel caso in cui l'amministrazione non abbia ancora concluso il procedimento per l'individuazione di un nuovo concessionario.

Al termine della concessione, l'immobile dovrà essere riconsegnato all'ASL in buone condizioni di manutenzione. A tal fine sei mesi prima della riconsegna verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici della parti e fatto constatare in apposito verbale, lo stato di fatto degli immobili e degli impianti ad essi afferenti.

L'aggiudicatario non può cedere, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto di concessione ed il contratto di concessione senza preventiva autorizzazione dell'ASL. In ogni caso la cessione potrà essere effettuata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal CSA, dovrà essere rispettato il limite di durata temporale della concessione ed alla scadenza gli immobili dovranno essere riconsegnati all'ASL liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura. L'aggiudicatario dovrà inserire negli atti di trasferimento il vincolo all'utilizzo dell'immobile per la destinazione prevista dal contratto, nonché l'imputazione di tutte le responsabilità ed obbligazioni discendenti dal presente contratto

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

ART. 7. IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a:

1. effettuare i lavori di risistemazione e mantenimento dell'immobile, arredare ed attrezzare il presidio secondo le normative vigenti;
2. curare la gestione di tutti gli impianti e forniture a rete (gas, acqua, scarichi, emissioni, elettricità, telefonia, ecc...);
3. assumere e realizzare le iniziative necessarie al mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali volti al funzionamento che già le strutture possiedono;
4. stipulare la convenzione con l'ASL per l'utilizzo dei posti accreditati e garantire alla ASL TO4 il diritto di prelazione sui posti vacanti;
5. gestire le strutture con il numero dei posti letto previsti;
6. provvedere ad eventuali bonifiche nonché sgomberi di arredi, attrezzature o altri materiali che si rendessero necessari nell'immobile;
7. per quanto riguarda le rette, applicare le tariffe previste dalle leggi regionali di riferimento;
8. garantire la sostituzione/integrazione di tutti gli arredi, suppellettili, attrezzature ed apparecchiature ritenute inadeguate in tutti i locali di pertinenza con la fornitura di nuovi arredi, suppellettili, attrezzature ed apparecchiature necessarie;
9. provvedere direttamente alla ricognizione ed al recupero di eventuali quote alberghiere non corrisposte nei tempi previsti;
10. organizzare e gestire la prevenzione sicurezza antincendio comprensiva della realizzazione dei piani di emergenza ed evacuazione, squadre di primo intervento (con attestati di idoneità tecnica per struttura a rischio elevato), armadi ed attrezzature per le citate squadre, eventuali barelle per evacuazione etc.

11. provvedere alla creazione di un sistema informativo di flussi di comunicazione che sarà concordato con l'ASL concedente ad aggiudicazione intervenuta.

L'Allegato B del Capitolato Speciale individua gli arredi e le attrezzature attualmente presenti nella struttura. Nel caso in cui il concessionario intenda utilizzare gli arredi e le attrezzature ancora efficienti, corrisponderà all'ASL TO4 il prezzo commerciale dei beni che verrà indicato dall'ASL TO4 medesima all'atto dell'aggiudicazione definitiva. L'ASL TO4 si manleva da ogni responsabilità relativamente all'uso degli stessi.

L'ASL TO 4 dovrà essere manlevata da qualsiasi responsabilità civile o danno provocato durante la gestione del fabbricato per tutta la durata della concessione.

ART. 8 ACCREDITAMENTO

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare le condizioni previste dagli atti di accreditamento della struttura, garantendo i requisiti ed i protocolli in essi contenuti.

Il Concessionario dovrà inoltre adempiere agli atti ed alle attività previste dall'art. 17 del CSA.

ART. 9. CONSEGNA

Gli immobili sono consegnati al concessionario previo verbale in cui si dà atto dello stato di conservazione delle strutture, il cui mantenimento dovrà essere garantito dal concessionario nel corso della concessione.

ART. 10 ARREDI

I locali in concessione dovranno essere completamente arredati ed attrezzati in maniera adeguata all'uso previsto ed in conformità alle norme vigenti, compresi gli ausili per anziani e disabili (solleventori, carrozzine, ...).

E' fatto carico al concessionario di sostituire tutti gli arredi, suppellettili, attrezzature in tutti i locali di pertinenza con la fornitura di nuovi arredi, suppellettili ed attrezzature necessarie (fatto salvo l'acquisto con pagamento a favore dell'ASL concedente di quei beni già presenti che siano ritenuti ancora idonei), nonché di provvedere alla loro manutenzione sia nella fase di avvio, sia per tutta la durata della concessione,

L'onere della rimozione è a carico del concessionario.

La RSA all'avvio della concessione dovrà essere dotata degli arredi e delle attrezzature, comprensive di vettovagliamento e della biancheria (cucina, letto, bagno) necessarie per renderla completamente fruibile.

Per tutta la durata della concessione, l'impresa dovrà provvedere, a proprie spese, alla sostituzione degli arredi, attrezzature e vettovagliamento usurati o deteriorati. Alla cessazione della concessione gli arredi ed attrezzature mobili fornite dal concessionario potranno essere rimossi, a cura del concessionario, restando di sua proprietà, mentre quelli forniti dalla ASL non saranno rimossi, restando di proprietà della ASL.

ART. 11 MANUTENZIONE

Il concessionario provvede a proprie spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, per mantenere in efficienza la struttura edile e tutti gli impianti tecnologici, le attrezzature e gli arredi, nonché gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti ed emanande norme, alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi e per l'abolizione delle barriere architettoniche.

La manutenzione ordinaria comprende la sostituzione di parti e/o componenti attive sottoposte a normale uso e soggette ad usura.

Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza del fabbricato e dell'area esterna ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

Si intende posta a carico dell'impresa titolare della concessione la manutenzione delle aree verdi all'interno del perimetro della struttura, potatura compresa. Dovrà essere redatto apposito cronoprogramma riportante tutti gli interventi relativi alla corretta manutenzione delle aree verdi (potature, tagli di contenimento, taglio prati, nuove piantumazioni arbusti fioriti, essenze stagionali, etc.)..

Inoltre, qualora si renda necessario, il concessionario deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione dei locali.

Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'ASL.

Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, l'ASL resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi.

ART. 12 CERTIFICAZIONI

Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati devono essere consegnate alla S.C. Tecnico Patrimoniale dell'ASLTO4.

ART. 13 PROPRIETA'

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione; ai sensi dell'art. 934 del codice civile,

sono acquisite in capo alla proprietà dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 14 SPESE UTENZE

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, gas, telefono, acqua, riscaldamento) oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti di fornitura devono essere direttamente intestati.

Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori dei vettori energetici legati alle utenze.

ART. 15 ASSICURAZIONE

È fatto obbligo al concessionario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, etc., dando atto che il valore a nuovo della Struttura, come da stima conservata agli atti della S.C. Tecnico-Patrimoniale è il seguente: Euro 5.699.000,00.

A tal fine il Concessionario ha provveduto a stipulare apposite polizze emesse il 28/7/2020 da UnipolSai - nn° 176088106 e 176088102.

ART. 16 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE ATTIVITA' E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI R.C.T.-R.C.O.

Il concessionario si obbliga a tenere l'ASL indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

L'impresa è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli operatori o a terzi (compresi i visitatori), nel corso dello svolgimento dell'attività.

L'impresa aggiudicataria dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione contro danni a persone o cose che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio, con il limite massimale unico per sinistro minimo di € 5.000.000,00

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 codice civile, e

di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 codice civile.

La polizza deve inoltre coprire anche i danni morali, biologici ed esistenziali, dei dipendenti delle Ditte per gli infortuni da loro sofferti per l'attività lavorativa, compresa la rivalsa espletata dall'INAIL per i risarcimenti effettuati a fronte di infortuni (danno patrimoniale e danno biologico) e la rivalsa dell'INPS, nonché le richieste di risarcimento presentate dal dipendente per il danno civilistico (comprendente il differenziale per il danno economico e per il danno biologico, rispetto a quanto valutato dall'INAIL, nonché il danno morale/esistenziale) e con il limite massimale unico per sinistro e per persona infortunata minimo di € 5.000.000,00

L'aggiudicataria dovrà comunque farsi carico di ogni eventuale danno eccedente il massimale assicurativo.

Il concessionario manleva l'ASL da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso. La polizza deve coprire tutto il periodo della concessione.

A tal riguardo è stata stipulata polizza per danni di esecuzione attività e responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT-RCO n. 7161500533833 stipulata presso Milano Assicurazioni SpA.

ART. 17 ACCERTAMENTI

I funzionari dell'ASL, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere in qualsiasi momento ai locali dati in concessione per verificare la correttezza delle prestazioni eseguite dal concessionario, eseguire rilievi, accertamenti ed eventuali operazioni che, nell'interesse dell'Azienda stessa, si rendessero necessarie, ivi compreso il controllo periodico sugli interventi di manutenzione ordinaria (e straordinaria).

ART. 18 INADEMPIENZE

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario assunti con il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della concessione.

Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l'ASL potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario.

ART. 19 SANZIONI

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere la concessione nei seguenti casi:

- a) per mancato rispetto di altri contenuti presentati nell'offerta da parte dell'aggiudicatario;
- b) per revoca dell'autorizzazione al funzionamento del Presidio disposta dall'Organo competente ai sensi della normativa regionale vigente;
- c) per esclusione dall'Albo dei Presidi accreditati per reiterati provvedimenti della Commissione competente;
- d) mancata attivazione del servizio;
- e) reiterata sospensione anche parziale, dei servizi agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati;
- f) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- g) stato di insolvenza del concessionario o frode accertata del medesimo;
- h) subappalto di lavori, di servizi e di forniture, senza esplicita autorizzazione da parte dell'amministrazione concedente;
- i) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
- j) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca a questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura.

In caso di violazione della destinazione pubblica dell'immobile o di inosservanza delle modalità di utilizzazione dello stesso è prevista la risoluzione di diritto della concessione restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 20 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L' ASL TO4 E RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 101, I comma, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è stato individuato quale direttore dell'esecuzione del contratto, per l'ASL TO4, la Dr.ssa Maria Luigia Spaccapetra, Direttore del Distretto di Ciriè- Lanzo (o Dirigente Medico Suo delegato in caso di eventuale assenza della predetta).

Il Concessionario ha nominato quale responsabile organizzativo del contratto il Dr. Filippo Calarco, quale Responsabile d'Area, nato a Moncalieri (TO), il 05/07/1988 e residente in Strada Comunale di Mongreno, Torino.

ART. 21 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Il concessionario s'impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Azienda sanitaria.

ART. 23 SPESE D'ATTO

Tutte le spese di contratto, quelle accessorie e conseguenti saranno per intero a carico del concessionario.

Il concessionario è soggetto ONLUS, pertanto trova applicazione l'esenzione prevista dal D.Lgs. 460/1997 ed in virtù di tale decreto all'art. 17 dello stesso è sancita l'esenzione dall'imposta di bollo.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, DPR 131/1986. Le relative spese saranno a carico del Concessionario.

ART. 24 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il Foro competente per eventuali controversie sarà, pertanto, esclusivamente quello di Ivrea.

ART. 25 RISERVATEZZA

Il Concessionario, nominato "Responsabile esterno del trattamento di dati", si impegna a garantire l'osservanza delle norme di legge in materia di tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. del "Codice in materia di dati personali" e del regolamento in materia dell'ASL TO4.

ART. 26. CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa

espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.

Chivasso, 11

Per PUNTO SERVICE COOP. SOC. A R.L.
I Legali Rappresentanti

Dott. Stefano Peri

FIRMATO DIGITALMENTE

Dott.ssa Graziella Repinto

FIRMATO DIGITALMENTE

Per l'Azienda Sanitaria Locale TO4
Il Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica
Beni e Servizi
Dott. Ugo Pellegrinetti

FIRMATO DIGITALMENTE

Il sottoscritto Appaltatore dichiara approvare e di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ivi contenute e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Per PUNTO SERVICE COOP. SOC. A R.L.
I Legali Rappresentanti

Dott. Stefano Peri

FIRMATO DIGITALMENTE

Dott.ssa Graziella Repinto

FIRMATO DIGITALMENTE



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Cirié, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176688

Sede amministrativa: Via Alpino, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Procedura per l'affidamento in concessione della gestione della R.S.A. di Cirié per la durata di 5 anni. Periodo 1/9/2020 – 31/8/2025
C.I.G. n. 7651862447

PATTO DI INTEGRITA'

Tra

Azienda Sanitaria Locale TO4 – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Chivasso, via Po 11 (di seguito e per brevità "ASL TO4")

e

Il Dott. Stefano Peri e la Dott.ssa Graziella Repinto, in qualità di Amministratori Delegati e Legali Rappresentanti della Punto Service Cooperativa Sociale a R.L. (di seguito per brevità "Ditta") con sede legale in Caresanablot (VC), Via Vercelli, 23/A Partita IVA 001645790021

Premesso

1. che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
2. che con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella:

- a) documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
- b) lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto si intende garantire una corretta e trasparente esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto.

ART. 2

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante della procedura di gara e/o del contratto stipulato con l'ASL TO4.

ART. 3

Il Patto di Integrità deve essere presentato:

- a) insieme alla documentazione richiesta dal bando e/o dal disciplinare di gara da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi, quale condizione di ammissione alle procedure di gara;
- b) insieme alla lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto da ciascun affidatario in caso di aggiudicazioni senza previa procedura di gara.

ART. 4

Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della ditta offerente, in caso di A.T.I./ConSORZI di imprese, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.

ART. 5

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ASL TO4 e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

ART. 6

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti dell'ASL TO4 impiegati in ogni livello nell'esecuzione di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, le cui finalità condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

ART. 7

La sottoscritta ditta dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'ASL TO4, approvato con deliberazione n°46 del 30.01.2014 e di impegnarsi a rispettare i principi in esso enunciati.

ART. 8

La sottoscritta ditta si impegna a segnalare all'ASL TO4 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.

ART. 9

La sottoscritta ditta dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. La ditta sarà altresì tenuta responsabile nei confronti dell'ASL TO4 del comportamento delle ditte a lei collegate.

ART. 10

La sottoscritta ditta si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che ricentrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012 e s.m.i.. I soggetti per i quali emerge la situazione di cui al punto precedente sono esclusi dalle procedure di affidamento.

ART. 11

La sottoscritta ditta si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera o del servizio o della fornitura, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere gli obblighi di cui sopra.

ART. 12

La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito del contratto/convenzione in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

La sottoscritta ditta prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
3. escussione della cauzione definitiva a garanzia del contratto;
4. responsabilità per danno arrecato all'ASL TO4 nella misura del 10% del valore del contratto, rimane comunque impregiudicata la richiesta risarcitoria di un danno maggiore;

5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, rimane sempre impregiudicata la predetta richiesta.

ART.13

Il Presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data della scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.

Chivasso, li 17/3/2017

A.S.L. TO 4
Il Direttore S.C. Acquisizione e Gestione
Logistica Beni e Servizi
FIRMATO DIGITALMENTE

Punto Service Coop. Soc. a r.l.
I Legali Rappresentanti e
Amministratori Delegati
FIRMATO DIGITALMENTE

Il sottoscritti Dott. Stefano Peri e Dott.ssa Graziella Repinto, quali Amministratori Delegati e Legali Rappresentanti, dichiarano di aver perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 2 e 3, e dal 6 al 13.

Chivasso, li

Punto Service Coop. Soc. a r.l.
I Legali Rappresentanti
e Amministratori Delegati
FIRMATO DIGITALMENTE



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Cirié, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176688

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Servizio di Prevenzione e Protezione/ RB
Sede – Via Battitore 7/9 – 10073 CIRIÉ (TO)
Nr. telefono 011 9217328 - 426
Nr. fax 011 9217448
Email: prevenzioneprotezione@aslto4.piemonte.it

Verbale n. 442/2021

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

(art.26 D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.)

**OGGETTO DELL'APPALTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA
RSA DI CIRIÉ PER LA DURATA DI 5 ANNI (dal 01/02/2020 al 31/01/2025)**

C.I.G. 7651862447 - C.E. 3.10.04.50

**DITTA AFFIDATARIA: PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE con Sede legale Via Vercelli n.
23/A – Caresanablot (VC)**

In data 10/09/2021, in forma telematica, allo scopo di dare completa attuazione a quanto sancito dall'articolo 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. i sottoscritti, in rappresentanza della committenza e della società appaltatrice dei lavori, hanno indetto una riunione, anche in riferimento al DUVRI allegato al Capitolato, al fine di assicurare l'applicazione delle misure di sicurezza relative ai rischi da interferenza.

Alla riunione sono presenti:

- o per la committente ASLTO4

A.S.P.P. Geom Sebastiano Filardo

~~A.S.P.P. Dott.ssa Nicoletta Benzi~~

- o per la ditta appaltatrice

R.S.P.P. Arch. Alessio Monetti



www.regione.piemonte.it/entita

PREMESSA:

L'ASL TO4 affida il servizio di gestione in concessione della **Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)** per n° 60 anziani non autosufficienti sita in Ciriè (TO), Via Biaune, di proprietà della ASLTO4, comprendente le attività assistenziali, i servizi alberghieri ed amministrativi.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle specifiche indicazioni contenute nel CSA e suoi allegati, tenendo conto di quanto previsto in materia di sicurezza, dalle norme vigenti in materia.

Si precisa che tutti i locali oggetto della concessione sono da destinarsi **esclusivamente** per le attività previste dalla stessa.

Il Concessionario si impegna, a proprie spese, a:

- effettuare i lavori di risistemazione e mantenimento dell'immobile, arredare ed attrezzare il presidio secondo le normative vigenti;
- curare la gestione di tutti gli impianti e forniture a rete (gas, acqua, scarichi, emissioni, elettricità, telefonia, ecc. ...);
- realizzare le iniziative necessarie al mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali volti al funzionamento che la struttura già possiede;
- provvedere ad eventuali bonifiche nonché sgomberi di arredi, attrezzature o altri materiali che si rendessero necessari nell'immobile;
- organizzare e gestire la prevenzione sicurezza antincendio comprensiva della realizzazione dei piani di emergenza ed evacuazione, squadre di primo intervento (con attestati di idoneità tecnica per struttura a rischio elevato), armadi ed attrezzature per le citate squadre, eventuali barelle per evacuazione etc.

La committenza ASL TO4 sarà manlevata da qualsiasi responsabilità civile o danno provocato per la normale gestione del fabbricato per tutta la durata della concessione.

Il concessionario provvede a proprie spese all'esecuzione di tutte le opere di **manutenzione ordinaria e straordinaria** (comprende la sostituzione di parti e/o componenti attive sottoposte a normale uso e soggette ad usura), per mantenere in efficienza la struttura edile, tutti gli impianti tecnologici, le attrezzature e gli arredi, nonché gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti ed emanande norme, alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi e per l'abolizione delle barriere architettoniche, nonché della manutenzione delle aree verdi e delle disinfestazioni

Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni del fabbricato e dell'area esterna ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.,

All'interno del Presidio non è prevista presenza di personale e/o di attività ASL TO4. Qualora all'interno dei locali si dovessero svolgere attività con presenza di personale ASL TO4, sarà cura del concessionario comunicarlo al fine di valutare le possibili interferenze.

Per le interferenze con altre aziende/cooperative/ecc. sarà cura del concessionario redigere DUVRI con i soggetti presenti in struttura.

Durante la riunione sono stati esaminati i vari aspetti connessi alla sicurezza nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto e si è proceduto allo scambio di informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e sicurezza e di emergenza adottate (vedere allegato)

Considerando tutte le premesse si è ribadito che rimane a carico dell'aggiudicataria la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, la formazione dei lavoratori ed il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi nonché l'individuazione e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali conformi alle normative vigenti.

Le parti si impegnano comunque a darsi reciproca immediata comunicazione di ogni eventuale variazione sulle modalità di intervento rilevanti rispetto ad eventuali interferenze che si venissero a creare, al fine di predisporre eventuali misure di prevenzione e protezione che dovessero rendersi necessarie

Firma
per la Committente



Firma
per l'Aggiudicataria

Firmato digitalmente da

ALESSIO MONETTI

CN = MONETTI ALESSIO
SerialNumber = TINIT-MNTL8S75L31E445P
C = IT





A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Cirié, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176660

Sede amministrativa: Via Aicolo, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.asito4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09796160012

Servizio di Prevenzione e Protezione/ RB

Sede - Via Battitore 7/9 - 10073 CIRIÉ (TO)

Nr. telefono 011 9217328 - 426

Nr. fax 011 9217448

Email: prevenzioneprotezione@asito4.piemonte.it

SINTESI DELLE INFORMAZIONI SCAMBIATE

(allegato al verbale di coordinamento)

- informazioni sull'area o sui locali dove saranno svolti i lavori, con eventuale planimetria;
- indicazioni sugli impianti dei servizi come la rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici;
- caratteristiche delle strutture, come ad esempio, per i lavori in zone sopraelevate, la idoneità a sostenere carichi di solai, coperture, soppalchi, ecc.;
- indicazioni sugli accessi previsti per raggiungere le posizioni di lavoro in quota e gli eventuali sistemi e misure di protezione contro la caduta;
- caratteristiche degli impianti di distribuzione dei gas tecnici e/o medicali e/o combustibili;
- notizie sugli impianti di distribuzione elettrica, non in vista; per interventi su tali impianti o che possano comunque andare ad interessarli, dovranno essere fornite le indicazioni per operare in sicurezza ed eventualmente gli schemi e la planimetria della distribuzione;
- presenza e la ubicazione di linee elettriche aeree esterne con conduttori non protetti meccanicamente;

